



Firmato digitalmente da GIUSEPPE
RASULO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VENEZIA:80016330278



DOTT. GIUSEPPE RASULO
NOTAIO IN SPINEA

Repertorio n.64645

Raccolta n.28974

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio in Venezia, nello Studio Notarile sito in Viale Ancona n.17, alle ore dodici e minuti cinque.

Innanzi a me **Dott.Giuseppe RASULO**, Notaio in Spinea, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Venezia.

E' PRESENTE

- **BALDAN Massimo, nato a Dolo il 18 ottobre 1968**, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo del "CONSORZIO CSB", con sede in Venezia, Viale Ancona n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Venezia Rovigo 04041750276, numero Repertorio Economico Amministrativo con il numero VE-360181.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono io Notaio certo, mi dichiara che sono qui convenuti presso questo mio studio i consorziati del predetto consorzio per costituirsi in assemblea onde discutere e deliberare sul seguente previamente concordato

ordine del giorno

1 - Modifica dello statuto societario degli articoli 5), 9), 11), 15), 16), 17), 22)

2 - Varie ed eventuali.

E mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e la delibera che la stessa sarà per adottare.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi di legge e del vigente Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea esso richiedente, il quale constata e dichiara:

- che l'odierna assemblea è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, con le modalità e nei termini statutari e di legge;

- che ai sensi dell'articolo 15 (quindici) dello statuto, sono presenti in proprio o per delega numero 4 (quattro) consorziati, a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali, dei 25 (venticinque) aventi diritto al voto, tutti regolarmente iscritti al libro dei consorziati, come da documentazione conservata negli atti della società e come risulta dall'elenco presenze che omessane la lettura per espressa dispensa datami dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso richiedente quale Presidente del Consiglio Direttivo e dei consiglieri Coletto Gianni e ZONA Nicola, anche questi come risulta dall'allegato A;

- che non è previsto, né nominato, l'Organo di Controllo;

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE **VENEZIA**

IL 03.03.2021

AL N. 5053

SERIE 1T

€. 356,00

- che pertanto l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti come sopra posti all'ordine del giorno, sui quali gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, e rinunciano al diritto, di cui all'art. 2479 bis u.c. c.c., di opporsi alla trattazione degli stessi.

Punto 1 all'ordine del giorno

Passando all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta essendo raggiunti i quorum di legge e di statuto per tali delibere ed espone all'assemblea gli argomenti all'ordine dal giorno già noti agli intervenuti, evidenziando la necessità di modificare alcuni articoli dello statuto prevalentemente in relazione alla maggioranza ed al computo delle stesse e precisamente:

- l'articolo 5 (cinque) relativo al "Fondo Consortile" il quale può essere modificato o reintegrato, non più con l'unanimità del Consiglio Direttivo;
- l'articolo 9 (nove) riguardante le deliberazioni del Consiglio Direttivo, relativamente all'ingresso di nuovi soci;
- l'articolo 11 (undici) relativo alle delibere assembleari di esclusione dei consorziati, nonché allargando le modalità di convocazione prevedendo anche la "pec";
- l'articolo 15 (quindici) riguardante quorum costitutivo e deliberativo in sede di "assemblea ordinaria";
- l'articolo 16 (sedici) riguardante le deliberazioni in sede di "assemblea straordinaria";
- l'articolo 17 (diciassette) relativamente alla durata in carica del Consiglio Direttivo, al numero dei suoi componenti, al numero dei voti di ciascun consigliere e ai quorum deliberativi;
- l'articolo 21 (ventuno) (erroneamente indicato nella lettera di convocazione con il numero 22) riguardante lo scioglimento del Consorzio.

L'assemblea udita l'esposizione del Presidente dopo breve discussione con voto unanime dei soci presenti, come risulta dal documento sopra allegato sotto la lettera A e quindi con il voto favorevole di tutti i consorziati presenti, nessun voto contrario e nessun astenuto e con il voto favorevole di tanti consorziati rappresentanti il 67,5% (sessantasette virgola cinque per cento) del fondo consortile,

delibera

A - di riformulare gli articoli "5", "9", "11", "15", "16", "17" e "21" del vigente statuto sociale, come sopra proposti dal Presidente, nel seguente modo:

"Art. 5 - Fondo consortile

Il Consorzio dispone di un fondo consortile, costituito dai contributi delle consorziate, la cui entità è inizialmente fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Il fondo consortile può essere modificato o, in caso di disavanzo di gestione, reintegrato con delibera del Consiglio di-

rettivo mediante i necessari apporti che verranno versati dai consorziati pro quota in base alla loro partecipazione al consorzio o secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Per l'intera durata del Consorzio, le imprese associate non potranno chiedere la divisione del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote salvo diversa deliberazione assembleare."

"Art. 9 - Nuovi soci

Il Consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo Consortile.

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'impresa, che deve esercitare attività attinente ai settori in cui opera il consorzio, non deve avere in corso alcuna procedura concorsuale, né deve essere stata dichiarata fallita.

L'istanza deve essere rivolta al Consiglio direttivo, e deve contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede.

L'ingresso di nuovi consorziati potrà avvenire previa deliberazione del Consiglio Direttivo da assumersi con la maggioranza delle quote di partecipazione al Fondo rappresentate in Consiglio. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità, oltre ad indicare:

- denominazione sociale, sede e codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto del consorzio e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con il consorzio, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- i motivi della richiesta.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, l'importo della quota di partecipazione al Fondo consortile."

"Art. 11 - Esclusione dei consorziati

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile, non computandosi nel numero di questi il consorziato da escludere. L'assemblea decide sull'esclusione del consorziato:

- che abbia perduto la qualità di imprenditore operante nel settore in cui opera il Consorzio;

- che sia stato dichiarato fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale;
- che non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto;
- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;
- che si sia reso insolvente verso il Consorzio;
- che abbia compiuto gravi inosservanze delle disposizioni del contratto e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- che arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati mediante lettera raccomandata a.r. o pec entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei consorziati interessati della suddetta comunicazione che si riferisce alla delibera di esclusione.

La quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato escluso accresce proporzionalmente quella degli altri, e le garanzie prestate resteranno in vigore fino al completo esaurimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio verso i committenti per i quali i lavori sono iniziati prima del provvedimento di esclusione.

Inoltre, i consorziati esclusi perdono, dal giorno in cui l'esclusione diviene efficace, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio."

"Art. 15 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati che possono esercitare il diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le eventuali penalità dovute al Consorzio.

Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre ogniqualevolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica certificata da spedirsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea è comunque validamente costituita con l'interven-

to, di persona o per delega, fino ad un massimo di tre, di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione al Fondo consortile; in caso contrario l'assemblea deve essere nuovamente convocata. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, da un consorziato designato dagli intervenuti.

Nell'assemblea ogni consorziato dispone di un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione al fondo consortile. L'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile.

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile.

L'Assemblea dei consorziati provvede:

- a) alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, stabilendone i compensi;
- b) all'approvazione annuale del rendiconto consuntivo da presentare entro i termini di legge;
- c) ad escludere i consorziati ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- d) ad istituire sedi secondarie, succursali ed uffici."

"Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

L'assemblea straordinaria può validamente deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile."

"Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è l'organo di deliberazione, direzione e gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può compiere tutti gli atti utili o opportuni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini consortili.

Esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati all'assemblea, il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale amministrativo, la nomina di un Direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri, l'irrogazione delle penali, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, e l'invio all'assemblea ordinaria per l'approvazione. La responsabilità dei suoi componenti verso i Consorziati è regolata

dalle norme sul mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è composto da un numero minimo di due ad un numero massimo di cinque membri scelti tra i consorziati.

Ogni Consigliere dispone di un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione al fondo consortile di cui è titolare l'impresa della quale è rappresentante.

I consiglieri deliberano con tanti voti pari alla maggioranza delle quote di partecipazione al Fondo consortile rappresentate in Consiglio per quanto riguarda:

- la decisione delle percentuali di partecipazione dei singoli consorziati nello svolgimento delle commesse o nelle singole fasi di queste;
- le variazioni o integrazioni al Fondo consortile stabilendone criteri e modalità;
- l'approvazione delle offerte ai terzi e degli schemi di convenzione da stipulare con i clienti;
- la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione di uomini e mezzi dei Consorziati alla realizzazione della ricerca, nonché ripartizione tra i Consorziati degli oneri relativi alla gestione e al funzionamento del Consorzio;
- l'approvazione del bilancio redatto a norma del successivo art. 19.

Il Consiglio può nominare consiglieri delegati attribuendo loro particolari poteri gestori.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente inviata a mezzo raccomandata con preavviso di almeno otto giorni, con indicazione dell'ordine del giorno, e del luogo e dell'ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo telefax o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno tre giorni. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile, per l'esame e l'approvazione della relazione sulla gestione del Consorzio, ove previsto dalla legge, e del relativo bilancio consuntivo da depositarsi a termini di legge.

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, purché in Italia.

Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale, che verrà trascritto in apposito libro e trasmesso in copia, entro sette giorni dalla riunione, a ciascuna impresa consorziata.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria attività e può essere

riconosciuto un compenso per l'opera svolta. L'entità del predetto compenso verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

All'organo amministrativo può essere riconosciuto inoltre il diritto a percepire, ad avvenuta cessazione del rapporto, un'indennità come prevista dall'art.17 comma 1 lettera c) del D.P.R. 917/86. A tal fine si prevede espressamente l'accantonamento, anche attraverso la stipula di una polizza assicurativa, a carico del bilancio del Consorzio, di una somma anch'essa da determinarsi annualmente o per la durata del rapporto, da parte dei soci, evidenziando l'operazione in un'apposita voce patrimoniale denominata "Fondo Accantonamento indennità di fine rapporto Amministratori".

"Art. 21 - Scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

- per il decorso del termine di durata;
- per deliberazione assembleare adottata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile;
- per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso. I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile stesso. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i Consorziati.

In fase di liquidazione, tutti i macchinari e i mezzi d'opera devono essere inizialmente offerti in prelazione alle imprese sulla base delle quotazioni correnti e, in caso di gradimento, ciascun cespite sarà assegnato all'impresa che avrà offerto il miglior prezzo."

B) di approvare lo statuto che in tre fogli, firmati dal comparente e da me Notaio, previa lettura datane dal Presidente all'Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

punto 2 all'ordine del giorno

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno relativo alle varie ed eventuali, il Presidente dichiara che non vi è alcun argomento da trattare.

Viene quindi dato mandato al Presidente ed all'organo amministrativo in genere, affinché, abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

chiusura dell'assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta assembleare de qua alle ore dodici e minuti cinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto e ne ho dato lettura compresi gli allegati al comparente, che lo approva dichiarandolo conforme a verità ed alla sua volontà, da me diretto da principio alla fine compreso l'allegato Statuto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su due fogli per sette facciate fin qui sulla ottava.

Chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquantacinque.

F.to BALDAN Massimo

" Giuseppe RASULO Notaio

FOGLIO PRESENZE

del verbale di assemblea del 26 febbraio 2021

del "CONSORZIO CSB, con sede in Venezia, Viale Ancona n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Venezia Rovigo 04041750276, numero Repertorio Economico Amministrativo con il numero VE-360181.

ordine del giorno

- 1 - Modifica dello statuto societario degli articoli 5), 9), 11), 15), 16), 17), 21)
- 2 - Varie ed eventuali.

SOCI

- "AUTOMAZIONE VENETO SRL" con unico socio, Camponogara (Ve), Via Papa Giovanni XXIII n. 48 c.f. 03249340278 *[Signature]*

- "G. COLETTI SRL" Venezia, Via dell'Avena n. 26, c.f. 02454540275 *[Signature]*

- "SARL" Pieve di Sacco (Pd), Via Ungheria n. 6, c.f. 05117560273 *[Signature]*

- "Z.N.A. SRLS", Noventa Padovana (Pd), Via Navigazione Interna n. 82, c.f. 05014620289 *[Signature]*

CONSIGLIO DIRETTIVO

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]



Allegato "B" al n.28974 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c. un Consorzio con attività esterna denominato "**Consorzio CSB**", il quale potrà esercitare attività con i terzi committenti ai sensi dell'art. 2612 c.c. e seguenti.

Articolo 2 - Sede

Il Consorzio ha sede in Comune di Venezia.

L'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici.

Articolo 3 - Oggetto

Il Consorzio non persegue fini di lucro ed ha per oggetto l'assunzione, nell'interesse delle imprese consorziate, di appalti e/o concessioni per la realizzazione di lavori e di manutenzioni nei settori metalmeccanici, siderurgici, edili, della carpenteria leggera e strutturale, dei ponteggi, delle coibentazioni e demolizioni, nel settore delle indagini e bonifiche ambientali, nella gestione dei rifiuti industriali, nelle opere di pulizia degli impianti, nella realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici, di climatizzazione, di gestione idrica, nella realizzazione e manutenzione degli impianti di distribuzione e utilizzazione dei gas, nella manutenzione e nei controlli periodici delle attrezzature, nella progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di sicurezza ed antincendio, nonché in tutti i servizi accessori, strumentali e connessi alle competenze descritte, quali la formazione e la consulenza organizzativa e in sistemi di gestione aziendali certificati.

Nell'esercizio dell'attività con i terzi committenti il Consorzio è soggetto giuridico autonomo rispetto ai Consorziati e agisce in nome proprio e nell'interesse dei Consorziati, alla stregua di un mandatario senza rappresentanza (art. 1705 del codice civile).

Il Consorzio, in generale, rappresenterà i consorziati nella gestione

dei rapporti con le imprese private, con le Pubbliche Amministrazioni, con gli enti od istituti finanziari e con i terzi con cui il Consorzio stesso potrà essere in contatto per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consorzio potrà inoltre condurre trattative e curare lo svolgimento

delle procedure e di quanto necessario al fine di ottenere l'affidamento della realizzazione delle opere.

Potrà inoltre procedere alla definizione e alla stipula, con le Pubbliche Amministrazioni e con enti privati, di convenzioni e contratti relativi alle iniziative ed agli impegni assunti.

In particolare, per conto delle imprese consorziate, il

Consorzio potrà effettuare lo studio e la predisposizione degli atti preliminari e dei progetti tecnici; potrà realizzare la progettazione e il coordinamento degli interventi, anche attraverso la predisposizione delle modalità e dei tempi per la realizzazione, da parte dei consorziati, delle opere oggetto d'intervento; potrà provvedere ad individuare, sulla base della quota di effettiva attribuzione dei lavori, la percentuale di copertura degli oneri e delle opere consortili; potrà effettuare gli idonei interventi per procurare fonti di finanziamento di qualsiasi genere e tipo; potrà compiere gli atti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione delle convenzioni e dei contratti stipulati; potrà svolgere tutti gli atti e gli adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge, e di quelli comunque ritenuti opportuni, al fine del conseguimento degli scopi consortili; potrà determinare, ripartire, e riscuotere i contributi consortili dovuti da parte di ciascun consorziato.

Le Imprese Consorziare potranno demandare, in particolare, al Consorzio i seguenti compiti:

- a) studio e predisposizione degli atti preliminari e dei progetti tecnici;
 - b) progettazione e coordinamento dell'intervento;
 - c) predisposizione delle modalità e dei tempi per l'effettuazione, da parte dei consorziati, delle opere oggetto d'intervento e la conseguente attribuzione della relativa percentuale di partecipazione effettiva per la copertura degli oneri e delle opere consortili;
 - d) ogni intervento per la fruizione di mutui e finanziamenti di qualsiasi tipo;
 - e) compimento di tutto quanto necessario per assicurare la tempestiva esecuzione delle convenzioni e dei contratti stipulati, anche assumendo personale dipendente;
 - f) svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili;
 - g) determinazione, ripartizione e riscossione dei contributi consortili dovuti da ciascun consorziato;
 - h) rilascio di eventuali garanzie, anche in nome e per conto dei consorziati, per l'attuazione dei fini consortili;
 - i) in generale, la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con enti od istituti finanziari e con qualsiasi si terzo con cui il Consorzio possa entrare in rapporto per l'attuazione dei fini consortili.
- In generale, il consorzio potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie passive,

mobiliari e immobiliari che saranno ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, purché il tutto non venga effettuato nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Sono precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

Articolo 4 - Durata

La durata del Consorzio è di 10 (dieci) anni con facoltà di proroga, deliberata dall'assemblea, alla scadenza. Esso comunque durerà per tutto il tempo necessario per la realizzazione degli scopi consortili, precisandosi che in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per tutti e ciascuno fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori assunti dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti e anche tra gli stessi consorziati.

Articolo 5 - Fondo consortile

Il Consorzio dispone di un fondo consortile, costituito dai contributi delle consorziate, la cui entità è inizialmente fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Il fondo consortile può essere modificato o, in caso di disavanzo di gestione, reintegrato con delibera del Consiglio direttivo mediante i necessari apporti che verranno versati dai consorziati pro quota in base alla loro partecipazione al consorzio o secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Per l'intera durata del Consorzio, le imprese associate non potranno chiedere la divisione del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote salvo diversa deliberazione assembleare.

Articolo 6 - Organi consortili

Gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Articolo 7 - Obblighi e diritti dei consorziati

I consorziati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio.

Il consorzio, tramite il Consiglio direttivo, stabilirà di volta in volta, in relazione alle commesse acquisite, agli

impegni assunti, alle competenze e professionalità dei singoli consorziati, la ripartizione dei corrispettivi riconosciuti dall'ente committente. Tali corrispettivi, in base alle decisioni del Consiglio direttivo, potranno essere ripartiti in proporzione alla partecipazione al fondo o in base all'opera prestata dai consorziati per la realizzazione dell'opera.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto di cui al precedente art. 3, il Consorzio:

- riscuote i corrispettivi dovuti dall'ente appaltante per conto delle imprese consorziate;
- effettua le relative ripartizioni a seconda delle quote di partecipazione o in base all'opera prestata dai consorziati per la realizzazione dell'opera;
- può provvedere ad eseguire le opere, o parte di esse, direttamente per conto delle imprese associate, sostenendo tutti o parte dei relativi costi;
- effettua la ripartizione dei suddetti costi tra le consorziate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Consorzio stesso o in base all'opera prestata dai consorziati per la realizzazione dell'opera.

In generale, le obbligazioni assunte dal Consorzio in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei singoli consorziati comporterà per questi ultimi la responsabilità in solido con il Fondo consortile, per le attività connesse allo svolgimento dell'incarico.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali perdite o sopravvenienze passive relative a singole operazioni, saranno ripartite tra i consorziati interessati in proporzione alla misura del rispettivo intervento alle stesse.

Articolo 8 - Contributi consortili

Ogni consorziato dovrà versare un contributo pari ad una percentuale del fatturato conseguito dal singolo consorziato nei confronti del consorzio stabilita all'inizio di ogni anno dal Consiglio direttivo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione che si prevede di sostenere, salva la possibilità, da parte dello stesso Consiglio direttivo, di richiedere un ulteriore versamento a conguaglio, sempre proporzionato al fatturato conseguito dal singolo consorziato, qualora le spese di cui sopra a consuntivo fossero di importo superiore a quello preventivato; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato sempre dal Consiglio Direttivo.

Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni

richieste dal Consorziato stesso.

Nel rispetto delle previsioni statutarie, ciascun consorziato si obbliga:

- a) a versare i contributi al fondo consortile appositamente istituito nella misura statutaria ed il contributo in c/to gestione nella misura deliberata dagli organi consortili, in conformità a quanto previsto nel presente statuto;
- b) ad osservare ed eseguire, per quanto lo riguardano, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo, adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
- c) a prestare le eventuali garanzie accessorie e sussidiarie per l'acquisizione, la gestione e la realizzazione dei lavori, nonché per l'eventuale sostenimento delle spese ad essi relative.

In particolare, le imprese consorziate, oltre agli apporti al fondo consortile ed in relazione alle rispettive quote di partecipazione, dovranno

versare al Consorzio periodicamente ovvero ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne faccia richiesta, sia i contributi di gestione, relativi alle spese di funzionamento, sia l'eventuale rimborso di spese sostenute dal Consorzio per prestazioni richieste dal consorziato stesso.

Articolo 9 - Nuovi soci

Il Consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo Consortile.

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'impresa, che deve esercitare attività attinente ai settori in cui opera il consorzio, non deve avere in corso alcuna procedura concorsuale, né deve essere stata dichiarata fallita.

L'istanza deve essere rivolta al Consiglio direttivo, e deve contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede.

L'ingresso di nuovi consorziati potrà avvenire previa deliberazione del Consiglio Direttivo da assumersi con la maggioranza delle quote di partecipazione al Fondo rappresentate in Consiglio. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità, oltre ad indicare:

- denominazione sociale, sede e codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto del consorzio e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con il consorzio, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha

deciso l'adesione;

- i motivi della richiesta.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, l'importo della quota di partecipazione al Fondo consortile.

Articolo 10 - Recesso dei consorziati

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto trascorsi novanta giorni dopo la data della comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo che il socio abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.

In tal caso, ovvero per quanto riguarda i rapporti di lavoro attinenti al completamento delle opere e per l'adempimento degli impegni assunti dal consorziato in ordine ai rapporti con i committenti del consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In generale, i consorziati receduti restano responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso sia diventato efficace.

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta ai consorziati che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: .

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività del consorzio;

- il trasferimento della sede del consorzio all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione del consorzio;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La quota di partecipazione di pertinenza al fondo consortile al momento del recesso, verrà restituita al consorziato recedente o ai suoi aventi causa, alla scadenza del termine di durata del Consorzio.

I consorziati receduti perdono, dal giorno in cui il recesso diviene efficace, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.

Articolo 11 - Esclusione dei consorziati

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile, non computandosi nel numero di questi il consorziato da escludere. L'assemblea

decide sull'esclusione del consorziato:

- che abbia perduto la qualità di imprenditore operante nel settore in cui opera il Consorzio;
- che sia stato dichiarato fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale;
- che non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto;
- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;
- che si sia reso insolvente verso il Consorzio;
- che abbia compiuto gravi inosservanze delle disposizioni del contratto e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- che arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati mediante lettera raccomandata a.r. o pec entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei consorziati interessati della suddetta comunicazione che si riferisce alla delibera di esclusione.

La quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato escluso accresce proporzionalmente quella degli altri, e le garanzie prestate resteranno in vigore fino al completo esaurimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio verso i committenti per i quali i lavori sono iniziati prima del provvedimento di esclusione.

Inoltre, i consorziati esclusi perdono, dal giorno in cui l'esclusione diviene efficace, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.

Articolo 12 - Trasferimento aziende

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda del consorziato, l'acquirente non subentra nel contratto, salva deliberazione favorevole dell'assemblea.

Articolo 13 - Liquidazione della quota

Al socio receduto, escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'azienda sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.

Ogni rimborso sarà effettuato alla scadenza del termine di durata del consorzio e comunque non prima dell'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

Articolo 14 - Responsabilità dei soci receduti o esclusi

I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 c.c., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa, nonché resta ferma la loro responsabilità per gli impegni di garanzia non ancora estinti, per gli impegni contrattuali non ancora conclusi e per la responsabilità civile collegata alle prestazioni effettuate nell'ambito delle opere eseguite ed ai rapporti economici ad esse conseguenti intrattenuti con il Consorzio.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati che possono esercitare il diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le eventuali penalità dovute al Consorzio.

Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre ogniqualevolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica certificata da spedirsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea è comunque validamente costituita con l'intervento, di persona o per delega, fino ad un massimo di tre, di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione al Fondo consortile; in caso contrario l'assemblea deve essere nuovamente convocata. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, da un consorziato designato dagli intervenuti.

Nell'assemblea ogni consorziato dispone di un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione al fondo consortile. L'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile.

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile.

L'Assemblea dei consorziati provvede:

- a) alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, stabilendone i compensi;
- b) all'approvazione annuale del rendiconto consuntivo da

presentare entro i termini di legge;

c) ad escludere i consorziati ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;

d) ad istituire sedi secondarie, succursali ed uffici.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

L'assemblea straordinaria può validamente deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è l'organo di deliberazione, direzione e gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può compiere tutti gli atti utili o opportuni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini consortili.

Esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati all'assemblea, il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale amministrativo, la nomina di un Direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri, l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, e l'invio all'assemblea ordinaria per l'approvazione. La responsabilità dei suoi componenti verso i Consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è composto da un numero minimo di due ad un numero massimo di cinque membri scelti tra i consorziati.

Ogni Consigliere dispone di un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione al fondo consortile di cui è titolare l'impresa della quale è rappresentante.

I consiglieri deliberano con tanti voti pari alla maggioranza delle quote di partecipazione al Fondo consortile rappresentate in Consiglio per quanto riguarda:

- la decisione delle percentuali di partecipazione dei singoli consorziati nello svolgimento delle commesse o nelle singole fasi di queste;
- le variazioni o integrazioni al Fondo consortile stabilendone criteri e modalità;
- l'approvazione delle offerte ai terzi e degli schemi di convenzione da stipulare con i clienti;
- la definizione dei criteri e delle modalità di

partecipazione di uomini e mezzi dei Consorziati alla realizzazione della ricerca, nonché ripartizione tra i Consorziati degli oneri relativi alla gestione e al funzionamento del Consorzio;

- l'approvazione del bilancio redatto a norma del successivo art. 19.

Il Consiglio può nominare consiglieri delegati attribuendo loro particolari poteri gestori.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente inviata a mezzo raccomandata con preavviso di almeno otto giorni, con indicazione dell'ordine del giorno, e del luogo e dell'ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo telefax o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno tre giorni. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile, per l'esame e l'approvazione della relazione sulla gestione del Consorzio, ove previsto dalla legge, e del relativo bilancio consuntivo da depositarsi a termini di legge.

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, purché in Italia.

Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale, che verrà trascritto in apposito libro e trasmesso in copia, entro sette giorni dalla riunione, a ciascuna impresa consorziata.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria attività e può essere riconosciuto un compenso per l'opera svolta. L'entità del predetto compenso verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

All'organo amministrativo può essere riconosciuto inoltre il diritto a percepire, ad avvenuta cessazione del rapporto, un'indennità come prevista dall'art.17 comma 1 lettera c) del D.P.R. 917/86. A tal fine si prevede espressamente l'accantonamento, anche attraverso la stipula di una polizza assicurativa, a carico del bilancio del Consorzio, di una somma anch'essa da determinarsi annualmente o per la durata del rapporto, da parte dei soci, evidenziando l'operazione in un'apposita voce patrimoniale denominata "Fondo Accantonamento indennità di fine rapporto Amministratori".

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente viene nominato dall'assemblea dei consorziati tra i membri del Consiglio direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio

di fronte ai terzi ed anche in giudizio, che egli eserciterà sempre in esecuzione e nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo. Al presidente sono attribuiti i seguenti poteri, oltre a quelli che l'Assemblea potrà deliberare di conferirgli:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio direttivo;
 - b) rappresentare il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, enti e privati;
 - c) incassare somme di denaro e vaglia postali a qualsiasi titolo da privati, imprese, enti pubblici e committenti in generale, provvedendo a rilasciare le relative quietanze;
 - d) incassare assegni bancari, di conto corrente e circolari;
 - e) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio;
 - f) costituire depositi o cauzioni in denaro o in titoli di ogni genere, purché finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
 - g) firmare i bilanci consuntivi;
 - h) firmare tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili;
 - i) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- Inoltre, il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del Consiglio direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Articolo 19 - Bilancio consuntivo

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. La situazione economica e patrimoniale del Consorzio viene redatta dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 2615-bis c.c., osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci. Il deposito del bilancio dovrà avvenire presso il Registro delle imprese dopo l'approvazione ai sensi del presente Statuto, a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Revisori

La nomina dei revisori dei conti, se prevista dalla legge o volontariamente disposta, è deliberata dall'assemblea del Consorzio. Vengono nominati in numero massimo di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea designerà inoltre il Presidente del Collegio, qualora non monocratico.

I revisori dei conti:

- a) controllano la contabilità consortile e la legittimità delle deliberazioni degli organi consortili;
- b) certificano, in occasione delle assemblee, la veridicità e conformità dei documenti e dei rendiconti presentati dal Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti devono essere invitati e hanno diritto di intervenire, a tutte le adunanze di ogni organo consortile.

Articolo 21 - Scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

- per il decorso del termine di durata;
- per deliberazione assembleare adottata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del fondo consortile;
- per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso. I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile stesso. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i Consorziati.

In fase di liquidazione, tutti i macchinari e i mezzi d'opera devono essere inizialmente offerti in prelazione alle imprese sulla base delle quotazioni correnti e, in caso di gradimento, ciascun cespite sarà assegnato all'impresa che avrà offerto il miglior prezzo.

Articolo 22 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di consorzi.

F.to BALDAN Massimo

" Giuseppe RASULO Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

SPINEA, 03/03/2021